



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Ill.mo sig. Prefetto di Milano

**Ogg: RICHIESTA DI STRAORDINARIA E TEMPORANEA GESTIONE DELLE SOCIETA' MALTAURO SpA E TAGLIABUE SpA CON RIFERIMENTO ALL'APPALTO RELATIVO ALLE "VIE D'ACQUA SUD" AFFERENTI AL SITO PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2015 (art. 32 d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114)**

Con la presente si richiede all'ill.mo Prefetto di Milano di voler adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, con riferimento all'appalto aggiudicato, in ATI, alla società MALTAURO SpA ed alla società TAGLIABUE SpA, relativamente alle cd "Vie d'acqua sud", afferenti al sito per l'esposizione universale del 2015.

\*\*\*\*

Malgrado l'istituto di cui al citato art. 32 sia di recentissimo conio, di esso è stata già fatta, ed in più occasioni, pratica sperimentazione (<sup>1</sup>).

In particolare, il commissariamento che si richiede in questa sede risulta già essere stato applicato proprio dal Prefetto di Milano, nei confronti di altro appalto aggiudicato sempre nell'ambito dei lavori di "Expo 2015", in favore di una delle due società pure indicate in epigrafe, persino prima che il provvedimento normativo di urgenza del governo venisse convertito in legge (<sup>2</sup>).

La conversione parlamentare del decreto, del resto, accanto a meri aggiustamenti formali (si veda la modifica del riferimento all'art. 19 del medesimo decreto contenuta nel comma 1) o a previsioni di nuovi obblighi di semplice comunicazione (è stabilito che della richiesta del presidente dell'Anac sia informato il procuratore della Repubblica), ha introdotto anche novità sostanziali e procedurali significative (la più importante delle quali è certamente quella che consente l'adozione della misura

<sup>1</sup>. I provvedimenti di commissariamento emessi ad oggi dai prefetti e le relative richieste sono tutte reperibili nel sito dell' Autorità nazionale anticorruzione e riportate specificamente in un apposita sezione di esso, denominata "Misure straordinarie - art. 32, D.L. n. 90/2014".

<sup>2</sup>. Ci si riferisce alla misura disposta in data 16 luglio 2014 dal prefetto di Milano, nei confronti della medesima Maltauro SpA per l'appalto delle cd Architetture di servizio conseguito sempre da Expo spa, provvedimento consultabile, in uno alla richiesta del 10 luglio 2014, sul sito istituzionale dell' Autorità Nazionale Anticorruzione



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

anche nei confronti dei concessionari di lavori pubblici o di contraenti generali, innestata nel primo comma) - alcune delle quali, in vero, già anticipate in via interpretativa <sup>(3)</sup> - che, però, a ben vedere non hanno alcuna ricaduta ai fini dell'emissione della misura in esame.

Si può, quindi, evitare di tornare sulle questioni interpretative poste dalla norma e già affrontate nel precedente provvedimento, riportandosi integralmente ad esso e limitandosi qui ad una mera brevissima disamina dei punti già condivisi dal Prefetto nell'altra occasione.

\*\*\*\*

La misura escogitata dal legislatore del 2014 ha la duplice funzione di voler evitare da un lato che colui che commetta un illecito possa poi conseguirne il profitto e dall'altro che possa interrompersi, a causa della scoperta di un fatto illecito integrante reato, l'esecuzione di opere pubbliche.

La misura in questione ha natura squisitamente cautelare e due sono i presupposti che ne consentono l'irrogazione.

Il primo (cd *fumus boni iuris*) è che siano acquisite circostanze concrete sul fatto che un appalto o comunque una commessa sia stata ottenuta attraverso un'attività di tipo illecito; si deve trattare, in particolare, di elementi che devono far ritenere, con una valutazione di elevata probabilità, che un fatto di illecita aggiudicazione di un appalto si sia verificato. Esemplificativamente, tali circostanze potranno consistere in quegli elementi probatori che, in un processo penale, possono giustificare l'emissione di un'ordinanza cautelare o di un decreto che dispone il giudizio.

Il secondo attiene alla gravità del fatto, in quanto è la graduazione della gravità che giustifica la scelta fra le forme di intervento previste dalla lett. a) o dalla lett. b) dell'art. 32. In buona sostanza c'è bisogno, per disporre la misura di cui alla lett. b), che il fatto sia connotato da particolare gravità, requisito che, proprio per avere in sé una notevole connotazione valutativa, è difficile poter individuare con precisione in astratto; in estrema approssimazione e senza alcuna pretesa di esaustività, la graduazione potrà derivare sia dal complessivo comportamento tenuto dal soggetto autore del fatto illecito sia dal livello di coinvolgimento dell'impresa - considerata come soggetto giuridico autonomo - in meccanismi di sistematica illiceità nella gestione degli appalti.

---

<sup>3</sup>. Ci si riferisce, in particolare, all'individuazione del prefetto competente *ratione loci* oggi specificamente individuato nel comma 1 nel prefetto del luogo in cui ha "sede la stazione appaltante", laddove la norma originaria genericamente prevedeva "prefetto competente"; nella richiesta di commissariamento del 10 luglio u.s. avanzata nei confronti della medesima Maltauro, l'indicazione normativa del comma 1 dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014 era già stata letta come riferita al prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante e alle stesse conclusioni era giunto anche il Prefetto di Milano nel pure citato provvedimento del 16 luglio.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

\*\*\*\*

Con riferimento alla vicenda in esame, gli elementi probatori che dimostrano che l'appalto per le cd Vie d'acqua sud sia stato acquisito in modo illecito possono ricavarsi integralmente dall'ordinanza cautelare emessa per i delitti di concorso in turbata libertà degli incanti, ex artt. 353 e 353 bis c.p. e di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, proprio con riferimento alla procedura di gara poco sopra precisata, dal Gip presso il Tribunale di Milano Fabio Antezza, il 13 ottobre 2014, nell'ambito del proc. pen. n. 948/11 RG N.R.

Quest'ultima ordinanza - da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trasfusa - ricostruisce, con assoluta chiarezza, tutta l'attività illecita posta in essere dagli indagati finalizzata sia a "pilotare" l'aggiudicazione della gara, effettuata - è bene ricordarlo - attraverso la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Maltauro SpA sia a far ottenere, nell'ATI *ad hoc* costituita, una percentuale di partecipazione più ampia alla Tagliabue SpA.

Grazie, in particolare, a numerose intercettazioni telefoniche, a riscontri precisi e puntuali anche di carattere documentale effettuati dalla polizia giudiziaria delegata, a dichiarazioni rese da coindagati di reato connesso o da persone informate sui fatti risulta acclarato che:

- a) la Maltauro SpA, attraverso anche l'attività illecita svolta da Maltauro Giandomenico detto *Chicco*, nipote di Enrico Maltauro, amministratore ed azionista principale della Maltauro medesima in quel periodo (soggetti entrambi indagati nel procedimento in esame, per il primo dei quali è stato emesso provvedimento restrittivo, per il secondo negato soltanto, però, per assenza di esigenze cautelari), ha ottenuto notizie riservate durante lo svolgimento della gara e soprattutto si è assicurato la benevolenza del Presidente e della commissione aggiudicatrice, ing. Acerbo Antonio, per ottenere l'attribuzione di un punteggio sulla qualità dell'offerta che è risultato determinante per l'aggiudicazione;
- b) che la disponibilità da parte dell'ing. Acerbo (raggiunto anch'esso da ordinanza cautelare) - che dopo essere stato un burocrate di vertice nel comune di Milano, era stato chiamato a ruoli di primo piano nella società Expo SpA, avendo non solo presieduto la commissione di gara per l'aggiudicazione dell'importante appalto di cui si discute (in ordine al quale ha ricoperto anche l'incarico di R.U.P.), ma avendo poi assunto il ruolo di subcommissario e responsabile tecnico dell'importantissimo Padiglione Italia - era stata conseguita in modo illecito (da ciò la contestazione di corruzione) sia offrendogli uno (pseudo) incarico professionale a favore della società di progettazione del di lui figlio sia anche assecondando la sua richiesta di aumentare la percentuale di lavori nell'ATI alla Tagliabue SpA;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- c) che quest'ultima società aveva, infatti, potuto godere di un significativo aumento della percentuale in origine offerta dalla Maltauro spa (pari ad uno o due punti percentuale su di un appalto, però, di circa 50 milioni di euro) proprio grazie all'intercessione dell'ing. Acerbo, a cui la Tagliabue spa aveva, fra l'altro, promesso futuri incarichi professionali sempre a favore della società del figlio;
- d) che i rapporti fra la Tagliabue SpA e l'ing. Acerbo erano stati tenuti da tal Castellotti Andrea (anch'esso raggiunto da provvedimento restrittivo per corruzione e turbata libertà degli appalti), già direttore commerciale della Tagliabue e successivamente fatto assumere nella struttura del padiglione Italia proprio con un ruolo di collaboratore dell'Acerbo medesimo.

\*\*\*\*

Quanto alla valutazione di gravità che giustifica l'emissione della richiesta misura straordinaria, i fatti così come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal Gip presso il Tribunale di Milano e riportati in estrema sintesi poco sopra appaiono di per sé già connotati da quegli elementi che da soli potrebbero essere sufficienti a giustificare l'adozione della più grave misura del commissariamento dell'appalto di cui alla lett. b) dell'art. 32 più volte richiamato.

L'affermazione di particolare gravità del fatto, nei confronti di entrambe le società per le quali si richiede la misura, sembra poter trovare anche ulteriori elementi di riscontro.

Quanto alla Maltauro SpA, si è già implicitamente ricordato come la predetta sia riuscita ad aggiudicarsi altro appalto sempre in ambito Expo (quello delle cd architetture di servizi) grazie, anche in quel caso, ad una turbativa d'asta ed una mediazione corruttiva che ha visto, però, coinvolti soggetti diversi da quelli oggi raggiunti dal provvedimento restrittivo.

È un dato che inconfutabilmente dimostra come la società di costruzione in questione abbia una rilevante e spregiudicata capacità di ottenere illecitamente commesse pubbliche, facendo ricorso ad appoggi soggettivi di intermediari e pubblici ufficiali diversi, disponibili ad assecondarne gli illeciti obiettivi.

La gravità connessa all'indiscutibile carattere tendenzialmente seriale delle condotte illecite non sembra poter essere elisa - ma al massimo, in minima parte, attenuata - dai significativi mutamenti della governance aziendale promossi dalla Maltauro SpA, già fin da subito dopo l'emissione della prima ordinanza cautelare dalla quale era conseguito il primo commissariamento e proseguiti poi anche successivamente.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Si tratta, infatti, di una scelta aziendale certamente apprezzabile e meritevole, frutto di una (sia pur tardiva) resipiscenza, che non consente, però, di ritenere con certezza che sia stato avviato un cambiamento integrale del *modus operandi*.

Anzi, proprio la vicenda in esame dimostra come la società per raggiungere i suoi illeciti obiettivi sia in grado di utilizzare anche soggetti che non sono titolari né di cariche sociali né tantomeno di compiti amministrativi o tecnici, come è avvenuto per Giandomenico Maltauro, formalmente estraneo alla società, anche se strettamente imparentato all'amministratore delegato dell'epoca ed ai soci della compagine azionaria.

Di non minore gravità è il fatto ascritto alla Tagliabue SpA, non potendosi ritenere, in questo senso, elemento idoneo a sminuirne un giudizio di disvalore l'entità di gran lunga minoritaria della percentuale di lavori ottenuta nell'ATI.

La capacità di intessere rapporti illeciti e di ottenere il sostanziale raddoppio dei lavori utilizzando un legame preferenziale con uno dei più potenti burocrati del ramo tecnico della realtà milanese, l'ing. Antonio Acerbo, è già un elemento che potrebbe avere carattere dirimente ai fini in esame.

Ad esso si aggiunge il ruolo particolarmente ambiguo svolto nella vicenda da Castellotti Andrea; costui da direttore commerciale della medesima Tagliabue viene traghettato, in modo quantomeno inopportuno e spregiudicato <sup>(4)</sup>, nelle strutture operative di Expo SpA e con un ruolo non certo secondario, in quanto inserito nella schiera dei più stretti collaboratori del responsabile tecnico di Padiglione Italia.

E non sembra affermazione peregrina quella secondo cui costui continui, anche in questa sua nuova veste, a fare gli interessi della società di provenienza, della quale si preoccupa anche procurando ad essa piccole commesse <sup>(5)</sup>.

<sup>4</sup> In questo senso, certamente interessanti sono le considerazioni contenute nell'ordinanza cautelare del gip presso il Tribunale di Milano del 13 ottobre u.s. già citata nel testo che riporta (pag. 22) un passo del verbale del consiglio di amministrazione di Expo spa del 18 luglio 2014 in cui si commentano appunto alcune assunzioni da parte di Padiglione Italia.

<sup>5</sup> Sul punto si rinvia alle considerazioni contenute nella ordinanza cautelare (pag. 33), nella quale sono riferite le dichiarazioni di uno dei dirigenti della Tagliabue spa (tal Asti) secondo cui Castellotti avrebbe procurato alla società da cui proveniva "una serie di occasioni di lavoro con la società Expo"




*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

\*\*\*\*

La presente richiesta di commissariamento sarà trasmessa al Procuratore della Repubblica di Milano, per adempiere all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, e di essa si darà notizia, prima che sia inoltrata al prefetto, ai legali rappresentanti della Maltauro SpA e della Tagliabue SpA con separato atto di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990.

Roma, 22 ottobre 2014

  
Raffaele Cambone